Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — ROMA - Lunedì, 25 maggio 1931 - ANNO IX — Numero 119

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Aosta:** G. Brivio di Maurizio Brivio. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Internazionale P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis », F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso Vittorio Emanuele n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libreria Internazionale Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele numero 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi, n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internaz., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Taio, succ. Chiantore Mascarelli. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna:** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni »

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 812.

LEGGE 30 marzo 1931, n. 519.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1630, che abroga le leggi 18 marzo 1926, n. 562; 23 luglio 1926, n. 1362, e 10 gennaio 1929, n. 66, concernenti l'esercizio di linee aeree da parte della Società anonima di navigazione aerea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1630, concernente l'abrogazione delle seguenti leggi:

a) 18 marzo 1926, n. 562, che converte in legge il R. decreto 15 agosto 1925, n. 1731, approvante la Convenzione tra lo Stato e la Società anonima di navigazione aerea per l'esercizio della linea aerea Roma-Genova-Barcellona;

b) 23 luglio 1926, n. 1362, che converte in legge il R. decreto 7 febbraio 1926, n. 210, approvante la Convenzione tra lo Stato e la Società anonima di navigazione aerea per l'esercizio della linea aerea Genova-Roma-Napoli-Palermo;

c) 10 gennaio 1929, n. 66, che converte in legge il R. decreto 10 agosto 1928, n. 2357, approvante la Convenzione tra lo Stato e la Società anonima di navigazione aerea per l'esercizio delle linee aeree Roma-Barcellona e Roma-Tripoli-Bengasi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — MOSCONI — DE BONO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 813.

LEGGE 9 aprile 1931, n. 520.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 gennaio 1931, n. 16, che fissa il termine entro il quale l'Istituto di credito agrario per la Sardegna dovrà iniziare la restituzione delle anticipazioni ottenute dallo Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 3 gennaio 1931, n. 16, che fissa il termine entro il quale l'Istituto di credito

agrario per la Sardegna dovrà iniziare la restituzione delle anticipazioni ottenute dallo Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 814.

LEGGE 4 maggio 1931, n. 521.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1600, riguardante la riduzione degli onorari notarili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1600, riguardante la riduzione degli onorari notarili.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 815.

LEGGE 17 aprile 1931, n. 517.

Approvazione del Trattato italo-venezuelano di estradizione firmato a Caracas il 23 agosto 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia e il Venezuela, firmato a Caracas il 23 agosto 1930.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore un mese dopo lo scambio delle ratifiche del Trattato di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Italia e il Venezuela.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente degli Stati Uniti del Venezuela, desiderando di regolare le questioni relative all'estradizione dei delinquenti e all'assistenza giudiziaria in materia penale, e di concludere un trattato a questo effetto, hanno nominato loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

L'Eccellentissimo signor dottor ANTONIO CAVICCHIONI, Suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario in Venezuela;

Sua Eccellenza il Presidente degli Stati Uniti del Venezuela:

L'Eccellentissimo signor dottor PEDRO ITRIAGO CHACÍN, Suo Ministro per le Relazioni Estere;

i quali, dopo essersi reciprocamente comunicati i rispettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a far ricercare, arrestare e consegnarsi reciprocamente le persone che, imputate o condannate dalla competente autorità giudiziaria dei due Paesi, per alcuno dei reati indicati nel seguente articolo, si trovino sul territorio dell'altro.

Art. 2.

L'estradizione sarà concessa per gli autori e i complici di delitti comuni, per i quali sia stata applicata una pena restrittiva della libertà personale non inferiore a sei mesi, o per i quali, secondo la legge dello Stato richiedente, possa essere applicata una pena restrittiva della libertà personale non inferiore ad un anno.

L'estradizione potrà essere concessa, in vista di particolari circostanze, anche per delitti non compresi nella prima parte del presente articolo, quando lo permettano le leggi degli Stati contraenti.

Art. 3.

Quando il fatto delitto sia stato compiuto o tentato fuori del territorio delle Alte Parti contraenti, la domanda di estradizione potrà avere corso se le leggi del Paese richiedente e del Paese richiesto autorizzano la persecuzione del delitto commesso all'estero.

Art. 4.

Le Alte Parti contraenti non concederanno la estradizione dei propri cittadini, ma si obbligano a processarli nel caso che la persecuzione del reato sia prevista dalle proprie leggi.

Art. 5.

L'estradizione non sarà concessa:

1° per i delitti non intenzionali ossia causati da imprudenza, negligenza, imperizia o da inosservanza di regolamenti, ordini o discipline;

2° per i delitti previsti esclusivamente nelle leggi sulla stampa;

3° per i delitti esclusivamente militari e punibili soltanto in forza di una legge militare;

4° per i delitti politici o connessi ad un delitto politico. Non si considera delitto politico, nè fatto connesso a tale delitto, un attentato contro la Persona del Capo dello Stato, quando questo attentato costituisca un delitto di omicidio, anche non consumato per causa indipendente dalla volontà di chi lo compie.

Qualsiasi apprezzamento sulla natura politica del delitto è riservato alle autorità dello Stato richiesto.

L'estradizione non sarà concessa se l'azione penale o la condanna siano prescritte secondo le leggi dello Stato richiesto.

Art. 6.

Se la persona di cui si chiede l'estradizione è sottoposta a procedimento penale o sia detenuta per altro delitto commesso nello Stato dove si trova, la sua consegna può essere differita fino a che il procedimento non sia terminato, e, in caso di condanna, fino alla compiuta espiazione della pena.

Art. 7.

La persona di cui fu concessa la estradizione potrà essere giudicata per ogni altro fatto commesso prima della consegna, qualora esso sia connesso con quello che motivò la domanda, purchè non vi osti uno dei divieti di cui all'art. 5.

Quando invece non si tratti di reato connesso, lo Stato che ottenne la estradizione chiederà allo Stato che la concesse, di estendere al reato non connesso, gli effetti dell'ottenuto provvedimento.

Tale assenso tuttavia non occorre se l'estradato, dopo assolto o dopo espiata la pena per il delitto che motivò la sua estradizione, rimane nel territorio dello Stato richiedente per oltre trenta giorni o vi ritorni.

L'estradato non potrà per reati commessi prima della sua consegna essere estradato a un terzo Stato salvo che:

a) o l'estradato domandi di essere consegnato, nel qual caso la domanda sarà comunicata al Governo che lo ha estradato;

b) o lo Stato che ha concesso l'estradizione consenta alla riestradizione oppure all'atto di concederla abbia messo per condizione l'obbligo di riconsegnare l'estradato ad un altro Stato.

Art. 8.

La domanda di estradizione sarà presentata dal Ministero della giustizia d'Italia, per le vie diplomatiche, al Ministero delle relazioni interne del Venezuela; e dal Ministero delle relazioni interne del Venezuela, per le vie diplomatiche, al Ministero della giustizia d'Italia.

Art. 9.

L'estradizione sarà accordata in base ad una sentenza di condanna o ad un mandato di cattura o a qualsiasi altro atto equivalente al mandato, che dovrà indicare la natura e la gravità del fatto, e le disposizioni della legge penale applicate od applicabili.

I documenti predetti saranno rimessi in originale, o in copia autentica, nelle forme prescritte dalle leggi dello Stato richiedente, insieme con una copia del testo delle leggi applicate od applicabili, e, possibilmente, con i contrassegni fisionomici del soggetto reclamato, e con qualsiasi altra indicazione atta ad accertare la sua identità.

La domanda e i documenti saranno redatti nella lingua dello Stato richiedente.

L'estradizione si effettuerà secondo le leggi dello Stato richiesto.

Art. 10.

In casi di urgenza si potrà concedere l'arresto provvisorio, semprechè gli agenti diplomatici dello Stato richiedente offrano di presentare in tempo debito i documenti, in seguito a dichiarazione, anche telegrafica, della esistenza di uno dei documenti indicati nell'articolo precedente.

Le autorità giudiziarie e gli agenti diplomatici del Paese che intende chiedere la estradizione, sono autorizzati a fare direttamente questa dichiarazione al Ministero della giustizia per l'Italia e al Ministero delle relazioni interne per il Venezuela.

L'arrestato sarà rimesso in libertà provvisoria se entro 100 giorni dalla data dell'arresto non siano pervenuti allo Stato richiesto la domanda e i documenti di cui all'articolo precedente.

Il detto termine sarà di giorni 120 quando l'individuo da consegnare sia segnalato come delinquente pericoloso.

Art. 11.

Se l'estradizione di un individuo è domandata nel medesimo tempo da parecchi Stati e le domande si riferiscono al medesimo delitto, la estradizione sarà concessa allo Stato sul territorio del quale il delitto è stato commesso.

Se parecchi Stati hanno domandato l'estradizione del medesimo individuo a causa di delitti differenti, lo Stato sul territorio del quale è stato commesso il delitto più grave avrà la preferenza.

In caso di delitto della stessa gravità sarà data la preferenza alla priorità della domanda.

Se tuttavia uno degli Stati richiedenti è quello al quale appartiene l'estradando, gli sarà data la preferenza a condizione che le sue leggi permettano di procedere a suo carico anche per i reati commessi sul territorio di altri Stati.

Tali norme di preferenza non avranno effetto se lo Stato richiesto sia obbligato in forza di trattato anteriore ad assicurare una preferenza diversa.

Art. 12.

Il danaro e gli oggetti in possesso dell'estradando al momento dell'arresto, saranno sequestrati e consegnati allo Stato richiedente previo inventario. Il danaro e gli oggetti legittimamente posseduti dall'arrestato saranno consegnati, ancorchè si trovino presso altri, se, dopo l'arresto vengano in potere delle autorità dello Stato richiesto.

La consegna non si limiterà alle cose provenienti dal reato per il quale è stata chiesta l'estradizione, ma comprenderà tutto ciò che può servire per la prova del reato, ed avrà luogo ancorchè l'estradizione non abbia potuto effettuarsi per la fuga o la morte del delinquente.

Sono riservati i diritti dei terzi sulle cose sequestrate, che dovranno essere loro restituite, senza spese, quando il procedimento lo consenta.

Art. 13.

Le spese occasionate, causate dalla domanda di estradizione, dalla cattura, dall'interrogatorio, e dal trasporto

dell'estradato, sono a carico dello Stato richiedente e dal medesimo rimborsate in base a documenti.

Art. 14.

Se lo Stato richiedente non avrà disposto della persona per cui ottenne la estradizione nello spazio di 150 giorni, a partire dal giorno in cui riceverà comunicazione che il delinquente è a sua disposizione, questi verrà posto in libertà.

Per detto individuo non si concederà nuova estradizione per gli stessi motivi.

Art. 15.

Il permesso di transito, sui territori delle Alte Parti contraenti, di persona non appartenente al Paese di transito e consegnata da un altro Stato, sarà concessa su semplice domanda presentata a norma della presente convenzione dall'autorità del Paese che ha chiesto la estradizione. Il permesso di transito sarà dato con provvedimento del Ministero competente del Paese richiesto del transito, omessa qualsiasi formalità giudiziaria, purchè non si tratti di uno dei delitti pei quali dalla presente convenzione non è ammessa l'estradizione o non vi si oppongano gravi motivi di ordine pubblico.

Il trasporto dell'estradato detenuto si effettuerà con i mezzi più rapidi, sotto la sorveglianza di agenti dello Stato richiesto del transito.

Le spese del transito sono a carico dello Stato richiedente.

Art. 16.

L'individuo che è estradato dal Governo del Venezuela a quello italiano, quale imputato di reato passibile della pena di morte o della prigione perpetua (ergastolo), non potrà, in seguito al procedimento a suo carico, essere condannato a una di dette pene, e dovrà, in sostituzione, essere a lui inflitta la pena della reclusione nella durata rispettiva di anni 30 e di anni 25.

Qualora invece si tratti di individuo, già condannato irrevocabilmente, ed estradato dal Governo del Venezuela a quello italiano, le pene della morte o della prigione perpetua a lui inflitte saranno di diritto commutate nella pena della reclusione per la durata rispettivamente di anni 30 e di anni 25.

Una copia autentica della sentenza irrevocabile sarà trasmessa al Governo del Venezuela per essere allegata al relativo incartamento aperto presso la Corte federale di cassazione della Repubblica, tribunale competente in materia di estradizione.

Art. 17.

In materia penale, l'autorità giudiziaria di uno dei due Stati contraenti potrà chiedere all'autorità giudiziaria dell'altro Stato, mediante rogatoria, l'esecuzione di un atto istruttorio o una copia degli atti processuali o la comunicazione del corpo del delitto o dei documenti che siano in possesso di autorità dello Stato richiesto. Alla richiesta sarà dato corso, quando non vi si oppongano motivi particolari, e con l'obbligo di restituire oggetti e documenti nel più breve spazio di tempo possibile.

Art. 18.

La trasmissione delle rogatorie avverrà per via diplomatica.

Le rogatorie saranno redatte nella lingua ufficiale dello Stato richiedente, senza necessità di traduzione, nè di legalizzazione, nè di alcuna autenticazione.

Art. 19.

Qualora in un procedimento penale sia necessaria la comparizione personale di un testimonio o di un perito la citazione dell'autorità giudiziaria sarà notificata a cura dello Stato richiesto, salvo nel caso che vi ostino considerazioni speciali.

Le spese per tale comparizione saranno convenute in ogni singolo caso fra i Governi dello Stato richiedente e dello Stato richiesto.

Art. 20.

Il testimone o il perito, qualunque sia la sua nazionalità, che compaia innanzi all'autorità dello Stato richiedente, non potrà essere sottoposto a procedimento o arrestato per delitti o per condanne precedenti quale correo o complice dei delitti che hanno dato luogo al procedimento nel quale fu ordinata la testimonianza o la perizia fino a che il suo soggiorno è reso necessario dal procedimento come anche per il tempo a lui necessario per ritornare al Paese di provenienza.

Qualora l'individuo citato a comparire sia detenuto si potrà chiedere la sua consegna in via provvisoria, con l'impegno della sua restituzione nel più breve tempo possibile. In ogni caso per la comparizione occorre l'assenso della persona citata.

Art. 21.

Le notificazioni e le rogatorie saranno eseguite in conformità delle leggi dello Stato richiesto. Le spese derivanti da esse saranno a carico del Governo richiesto, ad eccezione di quelle per esecuzione di perizie che saranno a carico dello Stato richiedente, quando richiedano più d'una vacazione.

Art. 22.

Il presente trattato è applicabile a tutti i territori sotto la sovranità delle Alte Parti contraenti.

Art. 23.

Le Alte Parti contraenti risolveranno per via d'arbitrato tutte le eventuali controversie sulla interpretazione o sull'esecuzione del presente Trattato.

Art. 24.

Il presente Trattato sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile. Esso entrerà in vigore un mese dopo lo scambio delle ratifiche, e si applicherà altresì ai delitti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti potrà denunciarlo in qualsiasi momento; in tal caso i suoi effetti cesseranno sei mesi dopo il giorno della denuncia.

In fede di che, i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto i rispettivi sigilli.

Fatto a Caracas, in due originali, italiano e spagnuolo, il giorno ventitre del mese d'agosto dell'anno mille novecento trenta.

PEDRO ITRIAGO CHACÍN. ANTONIO CAVICCHIONI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

Numero di pubblicazione 816.

LEGGE 17 aprile 1931, n. 518.

Approvazione del Trattato di estradizione italo-panamense del 7 agosto 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di estradizione e d'assistenza giudiziaria in materia penale, stipulato a Panama tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Panama il 7 agosto 1930.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello nel quale è avvenuto lo scambio delle ratifiche del Trattato di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Trattato d'estradizione e d'assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Italia e il Panama.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica del Panama, desiderando di regolare le questioni relative all'estradizione dei delinquenti e all'assistenza giudiziaria in materia penale, e di concludere un trattato a questo effetto, hanno nominato loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

Sua Eccellenza il dott. CARLO UMILTÀ, commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia, cav. ufficiale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario nella Repubblica di Panama;

Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica di Panama:

Sua Eccellenza GIOVANNI DEMOSTENE AROSEMENA, dottore in diritto e scienze politiche, Segretario di Stato per gli affari esteri;

i quali, dopo essersi reciprocamente comunicati i rispettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1.

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a far ricercare, arrestare e consegnarsi reciprocamente le persone che, imputate o condannate dall'autorità giudiziaria competente di uno dei due Paesi, per alcuno dei delitti indicati nel seguente articolo, si trovino nel territorio sottoposto all'autorità dell'altro Paese.

Art. 2.

La estradizione verrà concessa per gli autori, correi, complici o favoreggiatori di delitti comuni anche tentati, o mancati, che siano stati condannati, o che siano processati o che siano ricercati per fatti punibili in tutti e due gli Stati con pena restrittiva della libertà personale non minore di due anni.

Art. 3.

L'estradizione potrà essere concessa, in vista di particolari circostanze, anche per reati non compresi nell'articolo precedente, quando lo permettano le leggi degli Stati contraenti.

Art. 4.

La persona di cui fu concessa l'estradizione potrà essere giudicata per ogni altro reato commesso prima della consegna, in connessione con quello che la motivò, purchè non osti uno dei divieti indicati nell'art. 8.

La stessa persona non potrà essere giudicata o sottoposta alla espiazione della pena per qualsiasi altro reato commesso prima della consegna, a meno che lo Stato, al quale fu concessa l'estradizione, chieda ed ottenga il consenso dell'altro Stato; ovvero a meno che, espiata la pena, o assolta dal delitto che motivò la estradizione, rimanga nel territorio dello Stato richiedente per oltre trenta giorni.

Art. 5.

Quando il fatto sia avvenuto fuori del territorio delle Alte Parti contraenti, la domanda di estradizione potrà aver corso, se le leggi del Paese richiedente e del Paese richiesto autorizzano la persecuzione del reato commesso all'estero.

Art. 6.

Non è ammessa l'estradizione del proprio cittadino o suddito.

Art. 7.

La concessione della cittadinanza, posteriore al commesso reato, non potrà impedire l'estradizione, salvo che si tratti di riconoscimento di cittadinanza precedentemente acquistata.

Art. 8.

L'estradizione non avrà luogo:

1° quando nel Paese richiedente fosse comminata per il reato la pena di morte, salvo promessa, da parte dello Stato richiedente, di sostituire o commutare al reo una pena inferiore;

2° per i reati colposi;

3° per i reati previsti esclusivamente dalla legge sulla stampa;

4° per i reati esclusivamente militari, quando cioè il fatto non sarebbe altrimenti punibile che per le leggi militari;

5° per i reati politici, o per i fatti connessi a tali reati, salvo che il fatto costituisca principalmente un delitto comune.

Gli atti di anarchismo, secondo le leggi dei due Paesi, non saranno considerati come delitti politici.

Neppure sarà considerato come delitto politico, nè come fatto connesso con questo, l'attentato contro un Capo di Stato.

Qualsiasi apprezzamento sulla natura politica del reato è esclusivamente riservato alle autorità dello Stato richiesto.

Art. 9.

L'estradizione non è concessa se l'azione penale o la condanna siano prescritte o comunque estinte, in virtù delle leggi dello Stato richiesto.

Art. 10.

L'estradizione può essere rifiutata se le autorità dello Stato richiesto sono competenti, secondo la propria legge, a giudicare del reato formante oggetto della domanda di estradizione.

Se contro la persona di cui si chiede la estradizione è in corso un procedimento penale, o se la persona suddetta è detenuta per altro reato commesso nello Stato dove si trova, la sua consegna può essere differita, fino a quando il relativo procedimento non sia definito, e, in caso di condanna, fino alla compiuta espiazione della pena.

Art. 11.

La domanda di estradizione sarà presentata direttamente dal Ministero degli affari esteri dello Stato richiedente al Ministero degli affari esteri dello Stato richiesto.

L'estradizione sarà accordata in base ad una sentenza di condanna, anche in contumacia, o a un mandato di cattura, o a qualsiasi altro atto equivalente al mandato, che dovrà indicare la natura e la gravità del fatto imputato, e le disposizioni della legge penale applicate o applicabili.

I documenti predetti saranno rimessi in copia autentica, nelle forme prescritte dalle leggi dello Stato richiedente, e possibilmente con i contrassegni personali, la fotografia delle persone reclamate, e qualsiasi altra indicazione atta a constatarne l'identità.

La domanda e i documenti saranno redatti nella lingua ufficiale dello Stato richiedente.

Art. 12.

In caso di urgenza si potrà richiedere l'arresto provvisorio su dichiarazione telegrafica della esistenza di alcuno dei documenti indicati nell'articolo precedente. Le autorità giudiziarie e gli agenti diplomatici e consolari del Paese richiedente sono autorizzati a fare direttamente tale dichiarazione al Ministero degli affari esteri o all'autorità giudiziaria dello Stato richiesto.

L'arrestato provvisoriamente sarà rimesso in libertà se, entro trenta giorni dalla data dell'arresto, più il termine della distanza, non siano pervenuti al Ministero degli affari esteri dello Stato richiesto la domanda e i documenti occorrenti.

Qualora la domanda e i documenti suddetti pervengano dopo la scadenza dei termini su indicati la perenzione dell'arresto non impedirà che il procedimento segua il suo corso; ma l'estradando non potrà essere di nuovo arrestato se non dopo che l'estradizione sia stata concessa e al solo scopo di effettuarne la consegna.

Art. 13.

Se la persona reclamata da una delle Alte Parti contraenti è reclamata al tempo stesso da altri Stati, si darà la preferenza alla domanda concernente il reato che, a giudizio dello Stato richiesto, sia più grave.

Se i reati si ritenessero della stessa gravità sarà data la preferenza alla domanda di data anteriore. Tuttavia, se uno degli Stati richiedenti è il Paese al quale appartiene la persona ricercata, gli si darà la preferenza, purchè le sue leggi permettano di procedere contro la stessa, per i reati commessi nel territorio degli altri Stati richiedenti.

Art. 14.

Il denaro e gli oggetti in possesso della persona ricercata al momento dell'arresto saranno sequestrati e consegnati allo Stato richiedente.

Il denaro e gli oggetti, legittimamente posseduti dall'arrestato, saranno consegnati, ancorchè si trovino presso altri, se dopo l'arresto vengano in potere delle autorità.

La consegna non si limiterà alle cose provenienti dal reato per il quale è stata chiesta l'estradizione, ma comprenderà tutto ciò che può servire per la prova del reato ed avverrà ancorchè l'estradizione non abbia potuto effettuarsi, per la fuga o per la morte dell'estradando.

Sono riservati i diritti dei terzi, non implicati nel procedimento, sulle cose sequestrate, che dovranno essere loro restituite, senza spese, con provvedimento dell'autorità giudiziaria del Paese richiesto.

Art. 15.

Il permesso di transito, sui territori delle Alte Parti contraenti, di persona non appartenente al Paese di transito e consegnata da altro Stato, sarà concesso su semplice domanda presentata a norma dell'art. 11 della presente convenzione, dalle autorità del Paese che ha chiesto l'estradizione.

Il permesso di transito sarà dato con provvedimento del Ministero competente del Paese richiesto per il transito, omessa qualsiasi formalità giudiziaria, purchè non si tratti di uno dei reati di cui al precedente art. 8 e non vi si oppongano gravi motivi di ordine pubblico.

Il trasporto del detenuto si effettuerà coi mezzi più rapidi, sotto la sorveglianza di agenti del Paese richiesto.

Art. 16.

Le spese cagionate dall'estradizione sul territorio dello Stato richiesto sono a carico di questo ultimo. Le spese di transito sono a carico del Paese richiedente.

Art. 17.

In materia penale, l'autorità giudiziaria di uno degli Stati contraenti potrà domandare all'autorità giudiziaria dell'altro Stato, per rogatoria, un atto istruttorio, ovvero la comunicazione dei corpi di reato, o di documenti che si trovino in possesso di autorità dello Stato richiesto.

Art. 18.

La trasmissione delle rogatorie avverrà nel modo indicato nell'art. 11 della presente convenzione.

Le rogatorie saranno redatte nella lingua ufficiale dello Stato richiedente senza che occorra legalizzazione alcuna.

Art. 19.

Se in un processo penale sia necessaria la comparizione personale di un testimonio o di un perito, l'atto di citazione sarà notificato a cura dello Stato richiesto. Ma la compari-

zione di detto testimonio o perito sarà in ogni caso volontaria da parte dello stesso.

Le spese per la comparizione sono a carico dello Stato richiedente, il quale dovrà indicare approssimativamente la somma che sarà corrisposta a titolo di spese di viaggio e di soggiorno, nonchè l'ammontare dell'anticipazione che, a mezzo dei propri agenti diplomatici o consolari, sarà fatta sulla somma complessiva.

Il testimonio o perito, qualunque sia la sua nazionalità, che comparirà innanzi all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente, non potrà essere processato o arrestato per fatti o condanne anteriori, nè come partecipe ai fatti per cui è stata ordinata la testimonianza o perizia, durante il tempo occorrente a questo fine, come anche per il tempo a lui necessario per ritornare al Paese di provenienza.

Qualora l'individuo di cui si domanda la comparizione sia detenuto, potrà chiedersene la consegna provvisoria; ma è sempre necessario il suo assentimento perchè ciò possa effettuarsi.

Art. 20.

Le notificazioni e le rogatorie sono eseguite in conformità delle leggi del Paese richiesto.

Le spese relative sono a carico del Paese richiesto, tranne quelle riguardanti l'esecuzione di perizie, che vanno a carico del Paese richiedente.

Art. 21.

Le Alte Parti contraenti si obbligano di comunicarsi per la via diplomatica un estratto delle decisioni irrevocabili di condanna per delitto, pronunciate dalle rispettive autorità giudiziarie a carico dei cittadini dell'altro Stato.

Tale obbligo si estende alle sentenze di condanna per delitto la cui esecuzione sia stata sospesa condizionalmente.

Art. 22.

Il presente Trattato è redatto in due originali, l'uno in lingua italiana, l'altro in lingua spagnuola, entrambi con identico valore.

Art. 23.

Il presente Trattato sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati nel più breve tempo possibile in Roma.

Esso andrà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello nel quale è avvenuto lo scambio delle ratifiche e si applicherà altresì ai delitti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti potrà denunciarlo in qualsiasi momento; in tal caso i suoi effetti cesseranno sei mesi dopo il giorno della denuncia.

In fede di che, i Plenipotenziari l'hanno firmato e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Panama il giorno sette agosto dell'anno millenovecento trenta.

JUAN DEMOSTENES AROSEMENA. CARLO UMILTÀ.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

Numero di pubblicazione 817.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 maggio 1931, n. 524.

Franchigia doganale per il carbone coke destinato alla produzione degli acciai speciali e di qualità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa dei dazi doganali, testo approvato con Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di favorire la produzione nazionale degli acciai speciali e di qualità;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il carbone coke destinato alla produzione degli acciai speciali e di qualità, partendo dall'utilizzazione del minerale di ferro, è ammesso in esenzione da dazio, sotto osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 308, *foglio* 89. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 818.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 maggio 1931, n. 525.

Nuove concessioni di temporanea importazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;

Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni suddette;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'importazione temporanea dei seguenti materiali, già concessa per altre lavorazioni, è ulteriormente estesa come appresso:

a) Materiali metallici per la fabbricazione di parti staccate di automobili:
Quantità ammessa all'importazione temporanea: illimitata.
Termine massimo per la riesportazione: 2 anni.

b) Ferro in nastri laminati a caldo (mojetta) o in spranghe, per la fabbricazione di nastri laminati a freddo, piatti o scannellati o di sezione trapezoidale puliti o stagnati o piombati:
Quantità minima ammessa all'importazione temporanea: Kg. 100.
Termine massimo per la riesportazione: un anno.

c) Ferro in lamiere stagnate per la fabbricazione di ghiere e di bocchini a vite per latte da olio, petrolio, benzina, ecc.:
Quantità minima ammessa all'importazione temporanea: Kg. 100.
Termine massimo per la riesportazione: un anno.

Art. 2.

La temporanea importazione dei vetri greggi dei tipi: ovali bianchi, rotondi (parsol), pantoscopici fieuzal curvi, 204 bianchi, 124 bianchi, 212 bianchi, 24 fumé e protector fumé, per la fabbricazione di occhiali di protezione, di cui al Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1506, è estesa a tutti i vetri greggi, anche colorati, a superficie piana o curva e comunque sagomati.
Concessione provvisoria valevole fino al 30 novembre 1932.

Art. 3.

Il quantitativo minimo dei tessunti di cotone ammessi alla temporanea importazione per essere ricamati è ridotto da 100 a 20 chilogrammi.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per la esecuzione delle concessioni previste dagli articoli precedenti.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo ossservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 308, foglio 90. — FERZI.

Numero di pubblicazione 819.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 gennaio 1931, n. 159.

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1930-31.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 27 marzo, 1° maggio e 12 e 26 giugno 1930, nn. 284, 476, 800 ed 850;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di apportare alcune variazioni agli stati di previsione dei Ministeri delle finanze, della guerra, della marina e dell'aeronautica, per l'esercizio 1930-31;
Udito il Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 giugno 1930;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1930-31, sono apportate le seguenti variazioni:

Cap. n. 54 — Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ai graduati, ecc. . .	+	L.	525.000
Cap. n. 58 — Impianti, manutenzione ed abbonamenti telefonici - Spese per la corrispondenza postale, ecc.	+	»	400.000
Cap. n. 59 — Provvista, manutenzione e trasporto di vestiario, ecc.	+	»	3.000.000
Cap. n. 61 — Provvista di munizioni di prima dotazione, ecc.	+	»	400.000
Cap. n. 275-*ter* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Milizia volontaria per la sicurezza nazionale » — Provvista e trasporto di vestiario, armi, oggetti di equipaggiamento generale e di materiali vari per le dotazioni regolamentari dei Battaglioni CC. NN.	+	»	5.000.000
		L.	9.325.000

Art. 2.

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1930-31, sono aumentati delle somme per ognuno di essi indicate:

Cap. n. 64 — Provvista o allestimento di materiali tecnici, ecc.	L. 150.000.000
Cap. n. 65 — Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, ecc.	» 150.000.000
	L. 300.000.000

Art. 3.

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1930-31, sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

Cap. n. 59 — Difese marittime e costiere, ecc.	L.	2.800.000
Cap. n. 60 — Servizio automobilistico per i dipartimenti militari marittimi	»	400.000
Cap. n. 66 — Materiali per lavori di manutenzione del naviglio, ecc.	»	2.800.000
Cap. n. 80 — Fondo complementare per le nuove costruzioni navali	»	90.000.000
Cap. n. 81 — Miglioramento dell'efficienza bellica delle piazze marittime, difese costiere, arsenali e dipartimenti marittimi, ecc.	»	4.000.000
	L.	100.000.000

Art. 4.

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica, per l'esercizio 1930-31, sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

Cap. n. 32 — Costruzioni, grandi riparazioni e trasformazioni di aeromobili e loro parti di ricambio	L.	35.000.000
Cap. n. 49 — Demanio aeronautico (acquisti, espropriazioni e nuove costruzioni)	»	34.000.000
Cap. n. 50 — Armamento aeronautico (dotazione di mobilitazione di armi, ecc.)	»	11.000.000
	L.	80.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 10. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 aprile 1931.
Approvazione della nomina del segretario del Sindacato interprovinciale fascista dei giornalisti di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e artisti, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;
Visto l'art. 10 dello statuto dei Sindacati interprovinciali fascisti dei giornalisti, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313;
Vista la lettera 28 gennaio 1931, n. 2113, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del comm. dott. Gino Rocca a segretario del dipendente Sindacato interprovinciale fascista dei giornalisti di Milano;
Visto il verbale della riunione in cui l'assemblea dei soci del Sindacato predetto ha proceduto all'elezione del proprio segretario nella persona del comm. dott. Gino Rocca;
Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del comm. dott. Gino Rocca a segretario del Sindacato interprovinciale fascista dei giornalisti di Milano.

Dato a San Rossore, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1931 - *Anno IX*
Registro 3 *Corporazioni, foglio* 178. — BETTAZZI.

(3380)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1931.
Autorizzazione all'esercizio di magazzini generali in Vercelli.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei magazzini generali;
Visto il R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126, che approva il regolamento concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini;
Esaminata l'istanza della « Società Docks Vercelli » intesa ad ottenere l'istituzione e l'esercizio di magazzini generali in Vercelli;
Sentito il parere del Consiglio provinciale dell'economia di Vercelli;

Decreta:

Art. 1.

La « Società anonima Docks Vercelli » è autorizzata all'esercizio di magazzini generali in Vercelli, per il deposito delle merci nazionali e nazionalizzate.

Art. 2.

Il Consiglio provinciale dell'economia proporrà entro sei mesi dalla data del presente decreto l'ammontare della cauzione che la Società Docks Vercelli deve prestare ai sensi dell'art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

(3384)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1931.
Autorizzazione alla Società anonima Banca del Friuli di Udine ad assumere la liquidazione della Banca cooperativa di Gorizia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1380, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, numeri 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Società anonima « Banca del Friuli » con sede in Udine è autorizzata ad assumere la liquidazione della « Banca cooperativa di Gorizia » ed a sostituirsi nella sede di quest'ultima in Gorizia, nonchè nelle filiali dalla stessa esercitate in Cormons, Cervignano e Gradisca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

(3386)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1931.
Dimissioni di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 9 settembre 1925, n. 4092, col quale, fra gli altri, il signor Baghino Ubaldo fu Tomaso venne autorizzato a continuare nell'esercizio professionale, quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova;
Visto l'atto in data 29 aprile 1931-IX, con il quale il predetto agente di cambio ha rassegnato le dimissioni;

Decreta:

Con effetto dal 29 aprile 1931-IX, sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Baghino Ubaldo da agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 16 maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(3387)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1931.
Riduzione di tariffe per trasporti sulle ferrovie dello Stato di caffè e di cacao in transito per l'Italia.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C 331/6308 del 23 marzo 1931-IX;
Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) è autorizzata a concedere, quando le esigenze dei traffici lo richiedano, a favore dei trasporti di caffè e di cacao provenienti dall'estero via mare e diretti in Svizzera ed oltre, attraverso i punti di confine italo-svizzeri le seguenti riduzioni:

a) 20 per cento a favore dei trasporti vincolati al peso minimo di 5 tonnellate;
b) 30 per cento a favore dei trasporti vincolati al peso minimo di 10 tonnellate.

Art. 2.

Dalle riduzioni di cui al presente decreto sono esclusi i trasporti diretti al sud delle stazioni di Sion, Kandersteg, Airolo ed Alp Grüm.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(3390)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1931.
Modificazioni alle norme speciali tecniche per l'esportazione delle patate.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 23 febbraio 1931, portante norme speciali tecniche per l'esportazione delle patate;
Considerato che, in conseguenza del ritardo cui è soggetta la produzione delle patate della Campania nell'annata corrente per effetto dello sfavorevole andamento stagionale, si rende necessario, in conformità di quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 4 del decreto Ministeriale su citato, di modificare la data dell'inizio del periodo di decorrenza del peso minimo di 25 grammi per i tuberi prodotti in detta regione;
Considerato che, risultando quest'anno la produzione media dell'annata costituita da una maggiore aliquota di tuberi affetti da macchie superficiali, si rende opportuna una aggiunta alle tolleranze stabilite all'art. 7 del decreto su citato;
Su proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

Decreta:

Art. 1.

La data di inizio del periodo di decorrenza del peso minimo di 25 grammi per i tuberi prodotti nella Campania, stabilita al 21 maggio nell'art. 4 del decreto Ministeriale 23 febbraio 1931-IX, è dilazionata al 1° giugno.

Art. 2.

All'art. 7 del decreto Ministeriale 23 febbraio 1931 è aggiunto il seguente comma:
« È inoltre tollerata la presenza in misura non superiore al 2 per cento in peso di tuberi che presentino limitate alterazioni nella buccia ».

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il 21 maggio 1931-IX.

Roma, addì 20 maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro per le corporazioni: BOTTAI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

(3409)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-33616.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Reiter di Mario, nato a Trieste il 14 ottobre 1907 e residente a Trieste, via San Sergio n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cavalieri »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Reiter è ridotto in « Cavalieri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2367)

N. 11419-33617.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Reiter fu Arnaldo, nato a Trieste il 9 dicembre 1886 e residente a Trieste, via San Sergio n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cavalieri »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Reiter è ridotto in « Cavalieri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Giovanna Borri in Reiter di Giovanni, nata il 13 maggio 1890, moglie;
2. Anna di Mario, nata il 26 luglio 1909, figlia;
3. Bruna di Mario, nata il 21 agosto 1912, figlia;
4. Laura di Mario, nata il 9 aprile 1914, figlia;
5. Mario di Mario, nato il 25 luglio 1917, figlio;
6. Lidia di Mario, nata il 3 agosto 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2368)

N. 11419-33613.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Anita Reja di Eleonora, nata a Trieste l'8 agosto 1906 e residente a Trieste, via F. Crispi n. 49, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Reia »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Anita Reja è ridotto in « Reia ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2369)

N. 11419-2904.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Marco Roguljic fu Giovanni, nato a Dolacdonji (Spalato) Dalmazia il 15 aprile 1881 e residente a Trieste, via Giulia n. 80, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rogolini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marco Roguljic è ridotto in « Rogolini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Barta in Roguljic di Giovanni, nata l'8 giugno 1889, moglie;
2. Matilde di Marco, nata il 14 aprile 1912, figlia;
3. Mario di Marco, nato il 1° dicembre 1914, figlio;
4. Maria di Marco, nata il 5 febbraio 1920, figlia;
5. Giorgio di Marco, nato l'8 marzo 1921, figlio;
6. Jole di Marco, nata il 28 marzo 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2373)

N. 11419-32059.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Lodovico Röszler fu Francesco, nato a Trieste il 20 dicembre 1866 e residente a Trieste, via Udine n. 39, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Roselli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lodovico Röszler è ridotto in « Roselli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Erminia Carniel in Röszler fu Francesco, nata il 21 ottobre 1868, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2374)

N. 11419-24478.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Rumich fu Luigi, nato a Pola il 9 febbraio 1878 e residente a Trieste, via di Scorcola n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rumi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Rumich è ridotto in « Rumi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2375)

N. 11419-2934.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Ines Desiderati ved. Saitz fu Giovanni, nata a Pontelagoscuro il 28 luglio 1889 e residente a Trieste, via Nicolò Cigotti n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Leprini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Ines Desiderati ved. Saitz è ridotto in « Leprini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Delia fu Emilio, nata il 22 gennaio 1914, figlia;
2. Emilio fu Emilio, nato il 14 gennaio 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2376)

N. 11419-2932.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Saulich fu Francesco, nato a Trieste il 29 giugno 1873 e residente a Trieste, via Boccaccio n. 2, e diretta ad ottenere a ter-

mini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sauli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Saulich è ridotto in « Sauli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Clara Sartori in Saulich di Carlo, nata il 9 agosto 1868, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2377)

N. 11419-2933.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Arturo Saulig fu Francesco, nato a Trieste il 4 agosto 1881 e residente a Trieste, via Boccaccio n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sauli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Arturo Saulig è ridotto in « Sauli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lina Werner in Saulig fu Carlo, nata il 25 giugno 1886, moglie;
2. Maria di Arturo, nata il 19 luglio 1924, figlia;
3. Bianca di Arturo, nata il 10 marzo 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2378)

N. 11419-24483.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Carla Schielin fu Carlo, nata a Trieste il 12 ottobre 1889 e residente a Trieste, via Gatteri n. 45, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sellini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Carla Schielin è ridotto in « Sellini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2379)

N. 11419-32213.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ottone Schiemer fu Giovanni, nato a Graz l'11 agosto 1858 e residente a Trieste, via dell'Istria n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Semerini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ottone Schiemer è ridotto in « Semerini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Panizzutti in Schiemer fu Paolo, nata il 16 giugno 1869, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2380)

N. 11419-32061.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ernesto Schorn fu Ernesto, nato a Trieste il 9 novembre 1902 e residente a Trieste, via Manzoni n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sorini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ernesto Schorn è ridotto in « Sorini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Paola Gulievscig in Schorn fu Antonio, nata il 22 giugno 1902, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(2381)

N. 11419-33621.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giusto Schram fu Francesco, nato a Trieste il 19 ottobre 1894 e residente a Trieste, via Bartolomeo d'Alviano n. 44, e diretta ad ottenere a termini detll'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scranni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giusto Schram è ridotto in « Scranni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(2382)

N. 11419-2930.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Maria Orsola Schvekla fu Antonio, nata a Trieste il 23 dicembre 1870 e residente a Trieste, Chiarbola sup. n. 240, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Savelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Maria Orsola Schvekla è ridotto in « Savelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(2383)

N. 11419-33623.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Scoples fu Carlo, nato a Trieste il 28 settembre 1892 e residente a Trieste, via Giulia n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scolpisio »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Scoples è ridotto in « Scolpisio ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Rauter in Scoples fu Rodolfo, nata il 15 agosto 1903, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(2384)

N. 11419-5019.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guido Cuk fu Francesco, nato a Trieste il 10 gennaio 1880 e residente a Trieste, via Settefontane n. 32, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1226, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zuccoli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guido Cuk è ridotto in « Zuccoli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Mercede Talamini in Cuk di Giacomo, nata il 17 aprile 1883, moglie;
2. Francesco di Guido, nato il 31 marzo 1913, figlio;
3. Rosa di Guido, nata il 1° aprile 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2513)

N. 11419-5020.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Primo Cuk di Guido, nato a Trieste l'11 ottobre 1900 e residente a Trieste, via S. Servolo n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zuccoli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Primo Cuk è ridotto in « Zuccoli ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Angela Maffioli in Cuk fu Agostino, nata il 28 ottobre 1896, moglie;
2. Guido di Primo, nato il 12 novembre 1917, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2514)

N. 11419-30451.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Luigia Rech ved. Zottic fu Giov. Battista, nata a Seren, provincia di Belluno, il 13 maggio 1872 e residente a Trieste, via dei Leo n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Recchi-Zotti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Luigia Rech ved. Zottic sono ridotti in « Recchi-Zotti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2515)

N. 11419-17496.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Anna Rusich fu Antonio, nata a Castellier di Visinada d'Istria il 15 aprile 1891 e residente a Trieste, via Gregorio Ananian n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione de suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rossi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Anna Rusich è ridotto in « Rossi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Lucilla di Anna, nata il 30 giugno 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2516)

N. 11419-2954.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Arminio Schaltegger di Ermanno, nato a Klosterneuburg il 18 settembre 1886 e residente a Trieste, via di Romagna n. 65, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1296, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scaleggeri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Arminio Schaltegger è ridotto in « Scaleggeri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Adelina Carmen Maresca in Schaltegger fu Domenico, nata il 19 settembre 1887, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2517)

N. 11419-30711.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Sulcich fu Matteo, nato a Trieste il 9 dicembre 1897 e residente a Trieste, via Giuliani n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sulli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Sulcich è ridotto in « Sulli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Rigo Tranquilla in Sulcich fu Giovanni, nata il 31 agosto 1899, moglie;
2. Elda di Giovanni, nata il 16 gennaio 1923, figlia;
3. Silvana di Giovanni, nata il 20 febbraio 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2518)

N. 11419-2910.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Tilic fu Giuseppe, nato a Stagno (Dalmazia) il 5 giugno 1897 e residente a Trieste, via Moisè Luzzatto n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tilli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Tilic è ridotto in « Tilli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lidia Bidoli in Tilic di Giuseppe, nata il 20 aprile 1898, moglie;
2. Giuseppe di Antonio, nato il 15 giugno 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2519)

N. 11419-32067.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per la signorina Stefania Turkovic fu Giuseppe, nata a Trieste il 26 dicembre 1913 e residente a Trieste, via delle Mura n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Turchesi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Stefania Turkovic è ridotto in « Turchesi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al tutore dell'interessata sig. G. Turcovic, nei modi indicati ai par. 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2520)

N. 11419-24537.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Urdih fu Francesco, nato a Boriano il 28 settembre 1898 e residente a Trieste, via San Maurizio n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Urdini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Urdich è ridotto in « Urdini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Godina in Urdih di Antonio, nata il 9 gennaio 1902, moglie;
2. Renato di Carlo, nato il 10 febbraio 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2521)

N. 11419-30754.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Vatovec fu Antonio, nato a Famie (Cave Auremiane) il 24 aprile 1870 e residente a Trieste, via del Prato n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vatta »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Vatovec è ridotto in « Vatta ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Guzelj in Vatovec fu Martino, nata il 30 agosto 1875, moglie;
2. Luigia di Giuseppe, nata il 18 giugno 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2522)

N. 11419-33646.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Verden fu Maria, nato a Pettau il 25 giugno 1880 e residente a Trieste, via Gatteri n. 18, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Verdi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Verden è ridotto in « Verdi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Hussak in Verden di Carlo, nata il 19 ottobre 1882, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2523)

N. 11419-2305.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Marcello Verderber di Giovanni, nato a Trieste il 15 dicembre 1895 e resi-

dente a Trieste, Rione del Re n. 900, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Verdelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marcello Verderber è ridotto in « Verdelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella domanda e cioè:

1. Giorgina Vianello in Verderber Giacomo, nata il 7 ottobre 1900, moglie;
2. Renato di Marcello, nato il 10 agosto 1923, figlio;
3. Gigliola di Marcello, nata il 17 dicembre 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2524)

N. 11419-33653.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Albina Visnjevich fu Giovanni, nata a Trieste il 16 febbraio 1909 e residente a Trieste, S. M. Madd. Inf. n. 53, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Visini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Albina Visnjevich è ridotto in « Visini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2525)

N. 11419-33654.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Visnjevich fu Giovanni, nato a Trieste il 4 luglio 1903 e residente a Trieste, Santa Maria Madd. Inf. n. 52, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Visini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Visnjevich è ridotto in « Visini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2526)

N. 11419-33656.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Visnjevich fu Giovanni, nato a Trieste il 24 giugno 1905 e residente a Trieste, Santa Maria Madd. Inf., n. 52, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Visini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Visnjevich è ridotto in « Visini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato tato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2527)

N. 11419-2947.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Vlah fu Vincenzo, nato a Trieste il 6 settembre 1893 e residente a Trieste, via San Marco n. 18, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Vlah è ridotto in « Valli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Stefania Gulic in Vlah fu Luigi, nata il 17 dicembre 1892, moglie;
2. Bruno di Mario, nato il 29 marzo 1914, figlio;
3. Stelvia di Mario, nata il 2 dicembre 1918, figlia;
4. Ondina di Mario, nata il 6 aprile 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente, nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2528)

N. 11419-24812.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Walderstein di Giuseppe, nato a Castel Racizze (Pinguente) il 16 ottobre 1886 e residente a Trieste, via Commerciale n. 98, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valdisteno »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Walderstein è ridotto in « Valdisteno ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Rosalia Vovk in Walderstein di Giuseppe, nata il 27 marzo 1891, moglie;
2. Gualtiero di Pietro, nato l'11 luglio 1923, figlio;
3. Nerina di Pietro, nata il 9 luglio 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2529)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 110.

Media dei cambi e delle rendite

del 22 maggio 1931 - Anno IX

Francia	74.70	Oro	368.56
Svizzera	368.45	Belgrado	33.64
Londra	92.927	Budapest (Pengo)	3.33
Olanda	7.678	Albania (Franco oro)	368 —
Spagna	191 —	Norvegia	5.115
Belgio	2.66	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.549	Svezia	5.125
Vienna (Schillinge)	2.686	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.61	Danimarca	5.115
Romania	11.35	Rendita 3,50 %	71.05
Peso Argentino Oro	13.387	Rendita 3,50 % (1902)	66.50
Peso Argentino Carta	5.872	Rendita 3 % lordo	43 —
New York	19.101	Consolidato 5 %	83.10
Dollaro Canadese	19.08	Obblig. Venezie 3,50 %	78.325

ERRATA-CORRIGE.

La quotazione della rendita 3,50 % del giorno 15 maggio 1931-IX, riportata a pag. 2211 della *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 18 maggio 1931-IX, è di Lit. 66,50 anzichè Lit. 60,50.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 7 maggio 1931-IX è stato rilasciato l'exequatur al signor Armand Hann de Hannenheim, console generale onorario di Ungheria a Firenze.

(3356)

In data 7 maggio 1931-IX è stato rilasciato l'exequatur al signor Emanuele Gregos, console onorario di Grecia a Genova.

(3357)

In data 4 maggio 1931-IX è stato rilasciato l'exequatur al signor Vittorio Chayes, console generale onorario di Romania a Livorno.

(3358)

In data 7 maggio 1931-IX è stato rilasciato l'exequatur al signor Walton C. Ferris, console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(3359)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.